

LAVORO | Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV2: Circolare del Ministero della Salute n. 9498/2022

scritto da Francesco Cotini | Febbraio 7, 2022



Con la Circolare n. 9498 dello scorso 4 febbraio, in allegato, il Ministero della Salute aggiorna ulteriormente (cfr. [nostra informativa del 5/1/2022](#)) le indicazioni relative alla misura di quarantena per le seguenti categorie:

- **contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**

Per i seguenti contatti:

- **soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno**

di 14 giorni e

2) soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-Cov-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-CoV-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti **asintomatici** che:

-abbiano ricevuto la dose booster, oppure

-abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

-siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure

-siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

All.to [Circolare Ministero Salute 4_02_2022](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200829 f.cotini@confindustria.sa.it